



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA



FONDAZIONE
ALMA MATER

Fondazione Alma Mater

Statuto

Art. 1 - Costituzione e sede

La Fondazione denominata "Fondazione ALMA MATER" ha sede in Bologna, via Zamboni, n. 33 ed è persona giuridica privata senza fine di lucro.

Art. 2 - Missione

1. La Fondazione ha come ente di riferimento l'Università di Bologna e svolge, esclusivamente nell'interesse di quest'ultima, le attività e le prestazioni necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali universitarie di seguito indicate, operando secondo il modello in house providing.
 2. L'Università esercita sulla Fondazione un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, in conformità al diritto interno e comunitario, specificamente mediante direttive e indicazioni operative sull'attività della Fondazione, con le modalità di cui all'art. 13 del presente Statuto, individuando periodicamente gli obiettivi da perseguire con la Fondazione, anche attraverso l'eventuale definizione di indicatori qualitativi e quantitativi.
 3. Restano ferme le competenze delle Autorità pubbliche previste dall'ordinamento nei confronti delle fondazioni ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 nonché del Codice Civile.
 4. La Fondazione persegue le proprie finalità con tutte le modalità consentite dall'ordinamento civile, anche partecipando a procedure di ripartizione ed assegnazione di contributi, finanziamenti ed altre forme di incentivazione e promozione della cultura e della ricerca ovvero svolgendo incarichi attribuiti dall'Università di Bologna e, in forma non prevalente, da soggetti terzi con lo scopo di:
 - a. collaborare con l'Università di Bologna per la realizzazione dei suoi fini istituzionali ivi compresi lo svolgimento dell'attività didattica e le attività di servizio rese agli studenti;
 - b. realizzare, sviluppare e promuovere, sia direttamente che indirettamente, l'utilizzazione delle conoscenze generate dall'attività scientifica al fine di migliorare le informazioni e le tecnologie a disposizione delle Istituzioni e della società civile nell'ambito della Terza Missione dell'Università;
 - c. promuovere l'utilizzazione delle nuove conoscenze e la loro diffusione nella società, nonché lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica;
 - d. agevolare il collegamento dell'Università di Bologna con gli altri Atenei europei e di tutto il mondo nella prospettiva di collaborazione europea ed internazionale;
 - e. progettare, coordinare e svolgere, sia direttamente sia indirettamente, sia in collaborazione con altre strutture, attività e servizi di supporto per la realizzazione di programmi di formazione, ricerca e terza missione, anche attraverso la realizzazione di convegni e seminari nonché eventi istituzionali dell'Università;
 - f. realizzare, senza scopo di lucro, prestazioni professionali (con esclusione delle attività che dalla legge sono riservate ad iscritti ad albi professionali o a soggetti muniti di particolari requisiti), sempre ed esclusivamente verso l'Università di Bologna e per conto della stessa;
 - g. favorire, sviluppare e sostenere gli studi e la ricerca anche applicata, includendo i settori dell'ecologia, dell'ambiente, nonché la ricerca anche applicata medico-biologica con particolare riferimento ai problemi degli anziani. A tale scopo la Fondazione opera per assicurare la collaborazione tra strutture universitarie, amministrazioni pubbliche, imprese e soggetti privati che operano nel medesimo settore di attività;
 - h. stimolare e sostenere l'iniziativa dei giovani laureati e ricercatori, volta al trasferimento ed alla utilizzazione dei prodotti della ricerca scientifica e all'inserimento nel mondo del lavoro.
5. Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione opera, sia con proprie iniziative dirette, sia con la partecipazione ad iniziative di terzi, anche attraverso strumenti di partecipazione societaria, in conformità alle indicazioni operative dell'Ateneo, sia in collaborazione con società dell'Università di Bologna; in particolare la Fondazione agisce:
- a. sviluppando, in concorso con l'Università di Bologna, le attività di servizio agli studenti connesse al diritto allo studio;
 - b. pubblicizzando le strutture universitarie in grado di fornire, nel rispetto dei doveri istituzionali previsti dalla legge e dallo Statuto generale dell'Università di Bologna, prestazioni professionali agli enti e soggetti associati ed a terzi (con esclusione delle attività che dalla legge sono riservate ad iscritti ad albi professionali o a soggetti muniti di particolari requisiti);

- c. operando al fine di incrementare la dotazione strumentale di laboratori, con l'obbligo di far risultare sempre la provenienza dalla "Fondazione Alma Mater";
 - d. attribuendo riconoscimenti in relazione agli scopi e alle attività della Fondazione;
 - e. sviluppando attività all'estero e, comunque, dando il sostegno e l'aiuto economico ad attività rispondenti ai fini della Fondazione, anche fuori dal territorio nazionale;
 - f. promuovendo e coordinando iniziative di educazione permanente e ricorrente dell'Università di Bologna, in collaborazione con le strutture universitarie, promuovendo la formazione integrale di quanti, a qualsiasi livello, siano impegnati nel settore della ricerca scientifica, in specie in materia di sviluppo economico, creazione di valori e di solidarietà sociale;
 - g. istituendo borse di studio per giovani laureati meritevoli;
 - h. sviluppando l'internazionalizzazione della ricerca e della formazione dell'Università di Bologna, tramite la gestione di appositi servizi e la partecipazione a iniziative congiunte sempre ed esclusivamente su incarico e per conto dell'Università;
 - i. svolgendo in via diretta qualsivoglia attività accessoria, anche di natura commerciale (inclusa la distribuzione e vendita diretta, indiretta, anche attraverso il commercio elettronico, all'ingrosso e al dettaglio in Italia e all'estero, di articoli di diversa tipologia merceologica, in particolare prodotti con personalizzazioni a marchio dell'Università di Bologna), alle proprie finalità istituzionali o statutarie.
6. Su indicazione dell'Università di Bologna, la Fondazione potrà collaborare per gli oggetti e con le modalità indicate nel presente articolo con altre Università ed istituzioni universitarie italiane ed estere.
 7. L'attività svolta dalla Fondazione per realizzare i compiti ad essa affidati dall'Università deve essere prevalente, tanto da superare l'80% - o diversa percentuale stabilita per legge - dell'attività complessivamente svolta, nel rispetto del limite di fatturato stabilito dal DLgs 50/2016. La Fondazione potrà svolgere attività ulteriori a favore di altri soggetti rispetto a tale limite a condizione che permettano economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale.

Art. 3 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo capitale e potrà essere incrementato in particolare da:
 - a. reddito del proprio capitale, nonché i propri avanzi e gli utili di gestione;
 - b. finanziamenti pubblici;
 - c. contributi di terzi in conformità alle leggi civili e fiscali vigenti, da destinare esclusivamente agli scopi di cui all'art. 2;
 - d. proventi ad essa spettanti dallo sfruttamento di brevetti ovvero dalla cessione dei risultati di ricerche finalizzate;
 - e. eredità, lasciti e donazioni la cui accettazione sia deliberata, previo gradimento dell'Università di Bologna, dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e che il Consiglio stesso decida di imputare a patrimonio;
 - f. contributi di studenti per servizi resi di orientamento e formazione post laurea e post diploma;
 - g. da ogni altro incremento derivante dalle attività svolte dalla Fondazione.
2. In caso di recesso di un associato la quota che questi ha versato non sarà restituita ma rimarrà a far parte del patrimonio della Fondazione.
3. Le quote derivanti dai versamenti effettuati che formeranno il patrimonio sono indivisibili ed intrasmissibili.

Art. 4 - Organi

1. Sono organi di governo della Fondazione:
 - a. il Presidente;
 - b. il Consiglio di Amministrazione;
 - c. l'Organo di Controllo;

Art. 5 - Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione è il Rettore dell'Università di Bologna o suo delegato.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. Spetta al Presidente la firma degli atti a rilevanza esterna che lo Statuto o altri atti organizzativi non riservino ad altri Organi o Uffici della Fondazione.
3. Il Presidente approva l'ordine del giorno dei lavori, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

4. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito da un Consigliere da lui delegato ovvero dal Consigliere più anziano.

Art. 6 - Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è amministrata, in relazione ad esigenze di adeguatezza organizzativa, da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri compreso il Presidente della Fondazione che lo presiede.
2. I membri sono nominati e revocati, su proposta del Rettore, dal Consiglio di Amministrazione dell'Università di Bologna ed esercitano la loro carica di amministratore a titolo gratuito, salvo che siano investiti di particolari deleghe gestionali in applicazione analogica dell'art. 2389, comma 3 del codice civile. I membri devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e autonomia nel rispetto delle disposizioni in materia di incompatibilità e inconferibilità previsti dalla normativa vigente. Nella nomina del Consiglio di Amministrazione deve essere rispettato il principio di equilibrio di genere, assicurando la presenza di almeno uno o due componenti di genere diverso in relazione al numero minimo o massimo dei componenti effettivi di cui al comma 1.
3. Il Consiglio dura in carica tre anni e decade con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del proprio mandato e in ogni caso al momento della cessazione dalla carica del Rettore.
4. Il Consiglio di Amministrazione è titolare di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e, nel rispetto delle direttive e indicazioni operative di cui all'art. 13, provvede a:
 - a. predisporre e approvare il progetto di bilancio preventivo di ciascun esercizio;
 - b. predisporre e approvare il progetto di bilancio consuntivo di ciascun esercizio;
 - c. deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;
 - d. deliberare sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione per il perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
 - e. stabilire le modalità per le consultazioni con le Istituzioni e la Società Civile sulla base degli indirizzi degli organi accademici;
 - f. proporre all'Università le modifiche al presente Statuto;
 - g. trasmettere al Direttore Generale dell'Università di Bologna una relazione semestrale sull'attuazione del bilancio di esercizio, con rilevate ed analizzate le cause degli scostamenti rispetto al budget;
 - h. assegnare gli incarichi dirigenziali dell'organizzazione della Fondazione, definendone funzioni, trattamento economico e durata;
 - i. deliberare in merito alla costituzione ovvero alla partecipazione in Società di capitali, organismi, Fondazioni o Associazioni;
 - j. nominare i rappresentanti negli organi collegiali delle Società e organismi partecipati;
 - k. approvare il Regolamento dei contratti ed eventuali altri Regolamenti, anche per settori di attività, per il funzionamento operativo della Fondazione;
 - l. predisporre e approvare il Codice Etico di cui all'art. 14.
5. Le proposte degli atti di cui al comma 4, lett. c., d., e., h., i. sono sottoposte al parere vincolante del Consiglio di Amministrazione dell'Università.
6. Il Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri e le proprie attribuzioni operative ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega e l'eventuale compenso.
7. Le dimissioni della maggioranza dei Consiglieri comportano la decadenza dell'intero Consiglio e la nomina di uno nuovo da parte degli aventi diritto.
8. Il Consiglio è vincolato nella gestione ordinaria e straordinaria al rispetto delle direttive, determinazioni operative o altre prescrizioni espresse dall'Università nell'esercizio del proprio potere di controllo analogo e adottate mediante appositi atti formali e vincolanti.

Art. 7 - Convocazione e quorum

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato in via ordinaria dal Presidente della Fondazione almeno due volte all'anno. Il Presidente può altresì convocarlo quando ne ritenga l'opportunità, o su richiesta della maggioranza dei membri.
2. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, fra cui il Presidente.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Art. 8 - Consultazioni con le Istituzioni e la Società Civile

1. Il Presidente della Fondazione, previa autorizzazione del Magnifico Rettore dell'Università, promuove riunioni di consultazione con le Istituzioni e la Società Civile per verificare i fabbisogni di formazione universitaria e lo stato delle iniziative di ricerca scientifica nei vari settori in cui opera l'Università e la Fondazione.
2. Le consultazioni avvengono con apposite riunioni che si svolgono anche in modalità telematica.
3. Il Presidente della Fondazione redige una relazione semestrale sulle attività di consultazione svolte e la mette a disposizione dell'Università per gli indirizzi e le decisioni conseguenti.

Art. 9 - Organo di Controllo

1. L'organo di controllo, in forma monocratica, è nominato dall'Università di Bologna tra persone dotate di adeguata professionalità iscritte al Registro dei Revisori Legali, dura in carica tre esercizi e scade con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Il compenso dell'organo di revisione è determinato dall'Università di Bologna.
2. L'organo esercita la revisione legale dei conti, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento.
3. L'organo redige una relazione accompagnatoria al bilancio preventivo e consuntivo di ogni anno.

Art. 10 - Scritture contabili e bilancio

1. La Fondazione deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214 del Codice Civile e dalle vigenti disposizioni.
2. Spetta al Consiglio di Amministrazione predisporre il bilancio preventivo e consuntivo della Fondazione rispettivamente entro il 30 novembre e il 30 aprile di ogni anno.
3. Entro trenta giorni dai suddetti termini, una copia dei documenti, corredata dalle rispettive Relazioni dell'organo di gestione e dell'Organo di Controllo, deve essere, a cura del Presidente della Fondazione, trasmessa all'Università per la relativa approvazione.

Art. 11 - Fondi di gestione

1. Per l'adempimento dei propri compiti la Fondazione dispone:
 - a. di ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
 - b. dei redditi provenienti dalla gestione del patrimonio;
 - c. dei corrispettivi versati dall'Università di Bologna per le prestazioni rese ai sensi dell'art. 2 e 13 del presente Statuto;
 - d. dei contributi per la gestione versati dall'Università di Bologna;
 - e. dai contributi versati da terzi in conformità alle leggi civili e fiscali vigenti.
2. Eventuali avanzi di gestione, devono essere destinati al perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione.

Art. 12 - Personale della Fondazione

1. La Fondazione può avere propri dipendenti i cui rapporti di lavoro sono disciplinati dalle disposizioni del Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato. I rapporti individuali di lavoro sono regolati contrattualmente con l'applicazione del C.C.N.L. del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi.

Art. 13 - Esercizio del controllo analogo - Direttive e Indicazioni operative dell'Università di Bologna sulle attività della Fondazione

1. L'Università di Bologna esercita sulla Fondazione il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi interni, mediante:
 - a. la definizione con cadenza triennale delle direttive e delle indicazioni operative di indirizzo sulle attività della Fondazione e la preventiva approvazione del Piano strategico triennale della Fondazione comprensivo della programmazione economico-finanziaria, indicando le eventuali risorse previste a carico dell'Università per assicurarne la sostenibilità;
 - b. l'approvazione del bilancio di previsione, delle Relazioni dell'organo di gestione e dell'organo di controllo e del Piano annuale di attività;
 - c. l'approvazione del bilancio consuntivo, delle Relazioni dell'organo di gestione e dell'organo di controllo e la verifica annuale dello stato di

- attuazione degli indirizzi e degli obiettivi strategici con individuazione delle eventuali azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario, con conseguente rimodulazione delle risorse previste ovvero, qualora siano individuate nuove o maggiori spese, con il reperimento di risorse aggiuntive;
- d. l'esercizio di poteri di indirizzo e di parere vincolante sull'adeguatezza del modello organizzativo in funzione del perseguimento delle finalità della Fondazione, sull'organigramma e sue eventuali modifiche, sul piano occupazionale e sull'adozione di sistemi interni di monitoraggio della gestione economico-finanziaria.
2. La Fondazione stabilisce criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità, imparzialità nonché dei principi di cui all'art. 35 comma 3 lett. a,b,c,d,e del D. Lgs 165/2001 applicabile limitatamente a quanto indicato, fermo restando l'applicazione ai rapporti di lavoro delle norme del codice civile, delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nelle Fondazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dei contratti collettivi. Le direttive e indicazioni operative dell'Università alla Fondazione sono attuate mediante apposite convenzioni di servizio e saranno realizzate dalla Fondazione in stretto coordinamento con le competenti articolazioni dell'Amministrazione generale dell'Università, con particolare riferimento agli ambiti della Formazione, della Ricerca e della Terza Missione.
 3. In caso di mancato rispetto delle direttive e indicazioni operative o di grave inadempimento delle convenzioni attuative, rilevati anche con l'eventuale esercizio di controlli ispettivi, l'Università può procedere alla revoca e alla contestuale sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Art. 14 - Codice Etico

1. La Fondazione si dota di un proprio regolamento recante le norme etiche e di comportamento a cui debbono osservare Amministratori, Organo di controllo, Consiglieri della Fondazione e Dipendenti della Fondazione, in coerenza con il Codice Etico dell'Ateneo di Bologna.
2. Tutti i membri degli organi di cui all'art. 4 del presente Statuto sottoscrivono all'assunzione della carica la dichiarazione relativa a eventuali conflitti di interesse di cui al Codice Etico.

3. La Fondazione assicura l'applicazione delle vigenti normative in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza relative agli enti in controllo pubblico.

Art. 15 - Scioglimento della Fondazione

1. La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal Codice Civile per le fondazioni riconosciute. Per l'esecuzione della liquidazione l'Università di Bologna nomina uno o più liquidatori.
2. In caso di scioglimento della Fondazione, per qualsiasi causa, il patrimonio è devoluto all'Università di Bologna per iniziative riferibili a quelle individuate all'art. 2 del presente Statuto.

Art. 16 - Norma transitoria

1. La Fondazione, costituita in data 21 dicembre 1996, modifica l'originario Statuto (in conformità alla delibera dell'Assemblea del 28 giugno 2013) garantendo la continuità dei suoi rapporti giuridici nei confronti dei fondatori, dei benefattori e di tutti i terzi.
2. La composizione ed i componenti degli organi della Fondazione, in conformità al principio di continuità degli uffici, rimangono fermi sino al termine del mandato attribuito.

Art. 17 - Rinvio

Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di fondazioni.



FONDAZIONE
ALMA MATER